

Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 10-01-2017, n. 307

Fatto Diritto P.Q.M.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE

INTERVENTO IN CAUSA E LITISCONSORZIO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -

Dott. SCARANO Luigi - Consigliere -

Dott. RUBINO Lina - Consigliere -

Dott. TATANGELO Augusto - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 3708 del ruolo generale dell'anno 2016, proposto da:

L.V.M. S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, V.L. rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati Gianluca Pronesti (C.F.: (OMISSIS)) e Raffaele Mario Vavalà (C.F.: (OMISSIS));

- ricorrente -

nei confronti di:

EMPORIKON S.r.l. con socio unico (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore
SERCOM S.p.A. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimata -

avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 1474/2015, depositata in data 28 dicembre 2015;

sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del Dott. De Augustinis Umberto, che chiede che il ricorso sia rigettato, ravvisandosi l'operatività della clausola compromissoria;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2016 dal consigliere relatore Tatangelo Augusto.

Svolgimento del processo

Emporikon S.r.l. chiese convalidarsi lo sfratto per morosità della L.V.M. S.r.l. in relazione al contratto di affitto di un ramo di azienda sito all'interno di un centro commerciale.

L'intimata si oppose alla convalida ed in via riconvenzionale chiese il rimborso delle spese sostenute per l'allestimento delle dotazioni strumentali ed impiantistiche del ramo di azienda e l'autorizzazione a chiamare in causa la Sercom S.p.A., con la quale aveva originariamente stipulato il contratto di affitto, nel quale era poi subentrata l'Emporikon a seguito dell'acquisto dell'intero centro commerciale.

Lo sfratto non venne convalidato e venne instaurato il giudizio di merito, nel corso del quale Sercom S.p.A. ha eccepito il difetto di giurisdizione e/o competenza dell'autorità giurisdizionale adita, per la sussistenza della competenza del collegio arbitrale previsto dalla clausola compromissoria contenuta nel contratto di affitto.

Il Tribunale di Cassino, in accoglimento di tale eccezione, ha dichiarato con sentenza il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del collegio arbitrale, come previsto in contratto. Ricorre per regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 819 - ter c.p.c., la L.V.M. S.r.l., sulla base di tre motivi, illustrati con memoria.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le società intimiate.

Motivi della decisione

1. Ammissibilità del regolamento.

Il tribunale si è pronunciato con sentenza, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del collegio arbitrale previsto in contratto, ma nella sostanza si tratta di un provvedimento sulla competenza arbitrale emesso ai sensi dell'art. 819 - ter c.p.c., come tale impugnabile ai sensi degli artt. 42 e 43 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 24153 del 25/10/2013, Rv. 627786: "l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla L. 5 gennaio 1994, n. 25 e dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicchè lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza"; Sez. 6[^] - 3, Ordinanza n. 17019 del 04/08/2011, Rv. 619563: "la sentenza con la quale il tribunale adito, ignorando la qualificazione dei rapporti di competenza tra arbitri e autorità giudiziaria, data dall'art. 819 - ter c.p.c., dichiara improponibile la domanda, dev'essere intesa come pronuncia declinatoria della competenza a favore degli arbitri ed è pertanto impugnabile con il regolamento necessario di competenza"; conf.: Sez. 6 - L, Ordinanza n. 5510 del 08/03/2011, Rv. 616214).

2. Esame dei motivi del ricorso.

2.1 Il primo ed il terzo motivo del ricorso presentano analoghi profili problematici, e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Con il primo motivo si denuncia "Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 4, per violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale omissso di decidere le contrapposte domande tra la LVM e la Emporikon. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 819 ter e 102 c.p.c., nonchè dell'art. 2560 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il Tribunale omissso di affermare che la decisione della Emporikon e della LVM di rivolgersi al Giudice Ordinario, rinunciando all'arbitrato, radicava la sua competenza, in quanto non si verteva neppure in un'ipotesi di litisconsorzio necessario con la chiamata in causa, Sercom, la quale aveva eccepito l'arbitrato".

Con il terzo motivo si denuncia "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 819 ter c.p.c. e dell'art. 2558 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere il Tribunale ritenuto che in conseguenza della cessione dell'azienda dalla Sercom alla Emporikon, la scelta di quest'ultima di adire il Giudice Ordinario imponeva alla ormai terza Sercom di soggiacervi, non potendo peraltro quest'ultima più esercitare alcun diritto e/o potestà derivanti da un contratto del quale non era più parte".

Essi sono solo parzialmente fondati.

Le domande proposte da LVM S.r.l. contro Emporikon S.r.l. (così come quelle da quest'ultima proposte nei confronti della prima) e quelle proposte contro Sercom S.p.A., come riconosce la stessa attrice, sono autonome, ed in ordine ad esse non sussiste litisconsorzio necessario.

Dunque è ben possibile che le prime siano trattate in sede di ordinaria giurisdizione pubblica, in quanto in relazione ad esse non è stata eccepita la competenza arbitrale, mentre le seconde devono essere trattate in sede arbitrale, avendo invece la convenuta Sercom S.p.A. ritualmente proposto l'eccezione.

Il tribunale avrebbe dovuto distinguere tra tali domande, e dichiarare la propria incompetenza solo in relazione alle domande proposte dal LVM S.r.l. nei confronti di Sercom S.p.A..

In proposito, infatti, si deve ribadire il principio già affermato da questa Corte, per cui "in tema di arbitrato, il primo periodo dell'art. 819 - ter c.p.c., comma 1, nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, da un lato che la sussistenza della competenza arbitrale deve essere verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non

potendosi devolvere agli arbitri - o al giudice ordinario - l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione, dall'altro che l'eccezione d'incompetenza dev'essere sollevata con specifico riferimento alla domanda o alle domande per le quali è prospettabile la dedotta incompetenza" (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3826 del 15/02/2013, Rv. 625312), principio d'altronde perfettamente coerente con la possibilità che l'accertamento relativo a rapporti obbligatori distinti, anche se connessi, e pur se relativi ai medesimi fatti storici, ma che non diano luogo a litisconsorzio necessario ma solo facoltativo, può avvenire davanti a giudici diversi in ragione della derogabilità e disponibilità delle disposizioni in tema di competenza (con riguardo alla competenza per territorio, cui è oggi in sostanza equiparato il regime dell'eccezione di compromesso, si veda in proposito, ad es., Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3533 del 14/02/2008, Rv. 601762, secondo cui "l'obbligazione risarcitoria derivante da un fatto dannoso imputabile a più persone è solidale, non cumulativa, e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario, bensì a litisconsorzio facoltativo, per cui i vari rapporti processuali che si instaurano conservano la loro autonomia; pertanto, in tale ipotesi, qualora l'eccezione di incompetenza territoriale venga sollevata soltanto da alcuno dei coobbligati, essa non spiega effetti a favore degli altri, nei confronti dei quali il giudizio può proseguire legittimamente dinnanzi al giudice adito"; conf. Sez. 1, Sentenza n. 347 del 14/01/2000, Rv. 532829; Sez. 1, Sentenza n. 3107 del 22/03/1991, Rv. 471403).

E' poi evidente che i medesimi principi in base ai quali si deve ritenere che la mancata proposizione dell'eccezione di competenza arbitrale renda possibile la pronuncia da parte del giudice ordinario in ordine alle domande proposte da LVM S.r.l. nei confronti di Emporikon S.r.l., e ciò nonostante l'eccezione di arbitrato proposta da Sercom S.p.A. relativamente all'unico sottostante rapporto contrattuale (senza quindi che operi l'attrazione dell'intera controversia presso il collegio arbitrale, con conseguente fondatezza del primo motivo del ricorso), comporta che, reciprocamente, non possa operare l'attrazione presso il giudice ordinario anche delle domande proposte nei confronti di Sercom S.p.A., che ha ritualmente eccepito l'incompetenza (con conseguente infondatezza del terzo motivo).

2.2 Con il secondo motivo si denuncia "Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 4, per violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale omissso di decidere la domanda di pagamento della fattura azionata in giudizio relativa ai costi di realizzazione della gelateria - yogurteria, non rientrante tra quelle coperte dalla clausola compromissoria e non avente titolo nel contratto di affitto. In subordine, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, per avere il Tribunale ritenuto che la superiore domanda di pagamento rientrasse tra quelle da devolversi agli arbitri".

Il motivo è infondato.

La domanda di rimborso delle somme spese dalla parte conduttrice per l'acquisto delle dotazioni strumentali ed impiantistiche del ramo di azienda oggetto dell'affitto va inquadrata nell'ambito del diritto del conduttore o affittuario al pagamento dei miglioramenti e delle addizioni, ai sensi degli artt. 1592 e 1593 c.c. (per la locazione in generale) e dell'art. 1620 c.c. (per l'affitto).

Si tratta dunque di pretese che trovano in ogni caso la loro fonte nel contratto di affitto, e in relazione alle quali la clausola compromissoria deve senz'altro ritenersi operante, essendo essa espressamente estesa a tutte le controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del contratto.

D'altra parte, è sufficiente in proposito osservare che la suddetta clausola compromissoria riguarda anche le questioni relative alla sua stessa esecuzione ed interpretazione e certamente quella oggetto della censura in esame costituisce una controversia sull'interpretazione di essa.

3. In parziale accoglimento del ricorso, si dichiara la competenza del Tribunale di Cassino in ordine alle domande proposte da LVM S.r.l. nei confronti di Emporikon S.r.l. e viceversa, confermandosi invece quella del collegio arbitrale previsto dal contratto di affitto di ramo di azienda in ordine alle domande proposte nei confronti di Sercom S.p.A..

Le spese dell'intero giudizio possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti, in considerazione della novità delle questioni trattate e della oggettiva incertezza interpretativa sussistente in relazione alle stesse.

P.Q.M.

La Corte:

- dichiara la competenza del Tribunale di Cassino in relazione alle domande proposte da LVM S.r.l. nei confronti di Emporikon S.r.l. e viceversa; dichiara la competenza del collegio arbitrale previsto nel contratto di affitto di ramo di azienda, limitatamente alle domande proposte nei confronti di Sercom S.p.A.;

- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.